



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Prot. n. 0031091

ORDINANZA N. 72

Oggetto : REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO IN CONCOMITANZA DELLE PARTITE SVOLTE PRESSO LO STADIO COMUNALE PIER GIOVANNI MECCHIA DAL A.C. MESTRE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Vista la comunicazione della Questura di Venezia del 24 luglio 2017 con la quale, in considerazione del fatto che la squadra di calcio professionistica A.C. Mestre, partecipante al Campionato di Serie C, per la stagione sportiva 2017/18 disputerà gli incontri ufficiali casalinghi di calcio valevoli per il Campionato Nazionale e per le fasi della Coppa Italia presso lo stadio Pier Giovanni Mecchia di Portogruaro, vengono stabilite le misure per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica e istituito il Gruppo Operativo di Sicurezza;

Sentite le indicazioni del dirigente del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, che confermano, in occasione dei futuri incontri che si terranno a Portogruaro, la necessità di adottare misure che, in presenza di consistenti quantità tifosi della squadra del Mestre e delle squadre ospiti, che giungeranno in autobus, treno o veicoli privati, siano atte a tutelare la pubblica incolumità;

Viste le Ordinanze con le quali il Questore, durante le passate stagioni, ha invitato, allo scopo di garantire lo svolgimento regolare delle partite senza che sorgano problematiche relative all'ordine pubblico, a gestire con particolare attenzione l'afflusso ed il deflusso scaglionato dei tifosi ospiti e locali;

Dato atto che l'accesso allo stadio dei tifosi del Mestre avverrà dalle entrate poste su Viale Cadorna; mentre quello dei tifosi delle squadre ospiti avverrà dall'entrata posta su via Stadio, e che sul lato adiacente di quest'ultima via vi sono diversi stalli di sosta;

Ritenuto, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone nell'area di cui trattasi al momento dell'ingresso e dell'uscita dallo stadio, di adottare provvedimenti che consentano una maggiore sicurezza e incolumità dei giocatori, degli spettatori stessi e dei cittadini in generale vietando la sosta nei pressi degli accessi allo Stadio e regolamentando la circolazione e la sosta nelle aree circostanti lo stadio comunale;

Visto il decreto con cui il Sindaco, ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, ha nominato il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile con attribuzione delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all'art. 107 del D.L.vo 267/2000;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Nelle domeniche in cui si svolgono gli incontri del Campionato di Serie C del A.C. Mestre presso lo Stadio Comunale Pier Giovanni Mecchia la circolazione è così regolamentata:

* dalle ore 13:00 alle ore 18:30, in via Stadio, nel lato est del piazzale antistante lo Stadio stesso e nel tratto di strada interna di via Stadio che conduce al civico 7 ed alla ex sede del circolo anziani "Romatino" è vietata la sosta, con rimozione forzata dei veicoli;

* in via Arma di Cavalleria; in via Leopardi ed in via Diaz è vietata la sosta in concomitanza con l'arrivo delle tifoserie provenienti e dirette a piedi alla stazione ferroviaria, secondo contingenti esigenze di ordine pubblico; la medesima regolamentazione si applica anche nelle aree delle vie sopraccitate abitualmente utilizzate per la sosta, che si trovino al di fuori della sede stradale e siano di libero accesso;

* in via Stadio, nel parcheggio sterrato antistante l'area "ex Perfosfati", è vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli, in un'area appositamente delimitata che verrà riservata allo stazionamento di autobus ed autoveicoli che trasportano i tifosi della squadra ospite, ivi indirizzati dalle Forze di Polizia;

* dalle ore 12:00, e comunque due ore prima dell'inizio della gara, alle ore 18:30 il parcheggio di viale Cadorna antistante lo Stadio Comunale sarà accessibile esclusivamente dall'entrata adiacente la sede dell'Associazione Alpini, sul lato Ovest del parcheggio, mentre la rotatoria interna potrà essere utilizzata unicamente per l'uscita su viale Cadorna; nell'area ad Est del parcheggio, al di là della rotatoria ed in quella antistante le nuove gradinate, è vietata a tutti i veicoli la circolazione e la sosta, con rimozione forzata dei veicoli, con deroga per quelli a servizio delle Forze dell'Ordine e di soccorso;

I divieti di sosta e di circolazione sopra imposti entreranno in vigore anche ogni qualvolta presso lo Stadio Comunale dovessero svolgersi partite ufficiali o incontri amichevoli "in notturna" o "in diurna", a partire da tre ore prima dell'inizio partita e fino a due ore dopo la fine della stessa;

L'effettiva adozione dei provvedimenti previsti dalla presente verranno attuati completamente o parzialmente in relazione alle valutazioni ed indicazioni dell'autorità di Pubblica Sicurezza, alla quantità e qualità delle tifoserie in arrivo;

Inoltre, in modo permanente:

- nell'area del parcheggio di viale Cadorna antistante lo Stadio Comunale, in corrispondenza della rotatoria, di fronte al cancello di ingresso per i mezzi di soccorso, adibito anche ad uscita di sicurezza, è vietata la sosta, con rimozione forzata dei veicoli;
- in via Stadio nella strada di accesso al settore dello stadio riservato ai tifosi ospiti è vietata la circolazione a tutti i veicoli, con rimozione dei veicoli che fossero lasciati in sosta in tale ambito;

Dai divieti sopradescritti sono esclusi i veicoli delle Forze di Polizia e quelli adibiti a servizi di emergenza.

L'Area Tecnica di questo Comune è incaricata dell'apposizione e della manutenzione della prevista segnaletica.

La presente Ordinanza viene emessa ai soli fini della circolazione stradale e non costituisce né sostituisce alcun titolo autorizzativo per manifestazioni o iniziative pubbliche che dovranno essere preventivamente autorizzate con gli atti previsti dalla normativa vigente.

Spetta agli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada dare specifica attuazione alla presente, farla rispettare e disporre temporaneamente quanto ritenuto utile ed indispensabile per la sicurezza della circolazione.

Per quanto disposto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e il personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada è incaricato sulla vigilanza della presente.

La presente Ordinanza, che rispettivamente sospende e revoca i precedenti provvedimenti sulla circolazione stradale che contrastano con quanto qui disposto, sarà resa nota al pubblico mediante

pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs 196/2003 e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Portogruaro, li **08 AGO. 2017**

Il Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
dott. Thomas Poles

